

## **Accesso alla relazione esplicativa del voto di laurea**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di ..... – Garante degli studenti

### **FATTO**

Il Sig. .... ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione esplicativa inviata dal Prof. .... (relatore della sua tesi) all'Ufficio del Garante degli studenti nella quale erano esposte le motivazioni ed i criteri utilizzati nel determinare il suo voto di laurea.

L'Ufficio del Garante negava l'accesso rilevando che tale relazione era in realtà una missiva privata tra docenti, che del contenuto della stessa il Garante aveva informato il Sig. .... oralmente e che quest'ultimo non aveva, comunque, un interesse attuale ad accedere agli atti anche tenuto conto della scadenza dei termini per proporre ricorso contro la sua valutazione in sede di laurea.

Avvero il rigetto della sua istanza il Sig. .... ha adito il Difensore civico della Regione ..... il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

### **DIRITTO**

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato trattandosi di documenti riguardanti le motivazioni relativa all'attribuzione del voto di laurea, del cui contenuto l'istante risulta essere stato, peraltro, informato oralmente.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il provvedimento non sarebbe più impugnabile in giudizio, in quanto si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano della proponibilità di eventuali domande giudiziali e dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e dunque esse non riguardano l'interesse all'accesso.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)